

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER
LA PICCOLA MEDIA IMPRESA

Danubio Commercio

Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

Glossario	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
Art. 1 – Pagamento del Premio – Decorrenza della garanzia	11
Art. 2 – Comunicazione tra le parti.....	11
Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Aggravamento e diminuzione del rischio ...	11
Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	12
Art. 5 – Tolleranza numero dipendenti	12
Art. 6 - Tacito rinnovo dell'assicurazione – Rescindibilità annuale	13
Art. 7 – Assicurazione per conto altrui.....	13
Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga.....	13
Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione.....	13
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro	13
Art. 11 - Coassicurazione e delega	13
Art. 12 - Oneri fiscali	14
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	14
Art. 14 - Foro competente	14
Sezione 1 – Incendio ed eventi speciali	14
A - Oggetto dell'assicurazione	14
B - Danni indennizzabili	14
C - Rischi garantiti	15
D - Altre garanzie	19
Sezione 2 – Furto e rapina	21
A - Oggetto dell'assicurazione	21
B - Danni indennizzabili	21
C – Rischi Garantiti.....	22
D – Guasti ed atti vandalici	26
E – Recupero delle cose sottratte	26
F - Reintegro delle somme assicurate.....	26
G – Guasti ed atti vandalici (in aumento) – garanzia operante se esercitata la relativa opzione.....	27
Sezione 3 – Responsabilità civile	28
I. Responsabilità Civile Verso Terzi	28
A - Oggetto dell'assicurazione	28
B - Condizioni integrative	29



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

C - Estensioni dell'assicurazione	30
II. Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O)	34
A - Oggetto dell'assicurazione	34
Limiti territoriali.....	36
Gestione delle vertenze – Spese legali	36
Definizione delle persone assicurate.....	36
Numero Addetti.....	37
Sezione 4 – Esclusioni	37
Art. 1 - Esclusioni generali relative a tutte le Sezioni.....	37
Art. 2 – Cose non assicurate alle sezioni 1 e 2.....	37
Art. 3 – Esclusioni relative alla sola Sezione 1 “Incendio ed eventi speciali”	38
Art. 4 – Esclusioni relative alla sola Sezione 2 “Furto e rapina”	38
Art. 5 – Esclusioni relative alla sola Sezione 3 “Responsabilità Civile”	39
Art. 6 – Casi Particolari di aggravamento di rischio	40
Sezione 5 – Valutazione e liquidazione del danno	40
Art. 1 – Assicurazione Parziale – Massima obbligazione degli assicurati	40
Art. 2 – Criteri per la valutazione del danno	41
Art. 3 – Ammontare dell'indennizzo.....	42
Art. 4 – Indennizzo – Mandato dei Periti	43
Art. 5 – Avvertenze per la gestione dei sinistri.....	43
Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno	44
Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo.....	44
Art. 8 – Anticipi sugli indennizzi relativi alle Sezioni 1 e 2.....	44
Sezione 6 – Elettronica	45
Art. 1 – Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche	45
Art. 1.2 – Supporti dati (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita).....	46
Art. 1.3 – Programmi in licenza d'uso.....	46
Art. 1.4 – Maggiori costi (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita).....	47
Art. 1.5 - Conservazione delle cose assicurate	48
Art. 1.6 - Impianti di condizionamento	48
Art. 1.7 - Valore assicurato.....	48
Art. 1.8 - Deroga alla regola proporzionale.....	48
Art. 1.9 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	48
Art. 1.10- Inondazioni, alluvioni, allagamenti	49



Art. 1.11 – Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica	49
Sezione 7 - Danni da interruzione di esercizio	49
Definizione Specifica.....	49
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	50
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione	50
Art. 2 – Esclusioni	50
Art. 3 – Limite di indennizzo giornaliero.....	50
Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno.....	50
Art. 5 – Operatività della garanzia. Risoluzione del contratto	51
Art. 6 – Liquidazione del danno.....	51
Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro	51
Art. 8 – Anticipo Indennizzi.....	52
CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI	52
Art. 1 – Franchigia sulle sezioni “Incendio” e “Furto”	52
Art. 2 – Beni non assicurati nella sezione danni diretti di riferimento	52
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione	52
Art. 2 - Esclusioni	53
Art. 3 Rinuncia al diritto di surrogazione.....	53
Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno.....	53
Art. 5 – Incarico ai Periti.....	54
Art. 6 – Pagamento dell'indennizzo.....	54
Art. 7 – Forma dell'assicurazione	54
Art. 8 - Franchigia	54
Art. 9 – Limite di risarcimento.....	54
INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Glossario

Ai fini dell'Assicurazione le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono.

Addetti	I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'esercizio o deposito commerciale a qualsiasi titolo, i lavoratori dipendenti iscritti a libro paga dell'Assicurato, i prestatori di lavoro subordinato ed i lavoratori parasubordinati (es. lavoratori a progetto), i lavoratori somministrati o distaccati da altre Aziende di cui si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività commerciale descritta in polizza.
Apparecchiature elettroniche	Centralini telefonici, impianti citofonici e cerca persone, impianti automatici di allarme antifurto ed antincendio, impianti video a circuito chiuso, rilevatori di fumo o di gas e simili apparecchiature a corrente debole facenti parte dell'attrezzatura dell'azienda.
Area Riservata/Clienti	Area personale, dove collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.
Assicurato	Il soggetto indicato nel Frontespizio di polizza , che esercita e gestisce l'Attività assicurata e il cui interesse è protetto dall' Assicurazione . Quando l'Esercizio assicurato è svolto in tutto o in parte in un Fabbricato che non è di proprietà del Contraente o dell'Assicurato e tale Fabbricato è incluso tra le Cose assicurate , anche il proprietario del Fabbricato si considera Assicurato.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività assicurata	I locali e le aree nei quali l'Assicurato o chi per lui svolge l'attività commerciale, di servizi o di altro genere, come dichiarata dal Contraente e indicata nel Frontespizio di polizza ed esercitata dall'Assicurato o da chi per lui.
Attività dichiarata	L'attività industriale, commerciale, di servizi o di altro genere, come dichiarata dal Contraente e indicata nel Frontespizio di polizza ed esercitata dall'Assicurato o da chi per lui.
Attrezzature	Impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.
Beneficiario	Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione della Società in caso di Sinistro. Può coincidere con l'Assicurato stesso, salvo che la Polizza contenga clausole che riservino il beneficio dell'Assicurazione, in tutto o in parte, in favore di altri soggetti.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Contenuto

Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà dell'Assicurato che di Terzi, poste entro l'**Esercizio assicurato**, sia sottotetto che all'aperto:

A) Attrezzature: arredi dell'esercizio o deposito commerciale, apparecchi elettronici, casseforti (escluso contenuto), impianti anche portatili di condizionamento e riscaldamento, vetrine e vetrinette esterne, tende e tendoni esterni, insegne, oggetti di cancelleria e stampati, impianti ed attrezzature di pesa; mezzi di traino e di trasporto non iscritti al PRA (esclusi ciclomotori); comprese migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario

B) Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti inerenti l'attività dichiarata in polizza, campionari, imballaggi, sostanze e prodotti infiammabili attinenti l'attività e quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale

Non sono compresi nel Contenuto:

- gli oggetti in genere di pietre e/o metalli preziosi sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti, salvo quanto previsto alla lettera Merci;
- gli enti in leasing.

Contraente

Il soggetto indicato nel **Frontespizio di polizza**, che stipula questa Assicurazione per conto proprio e/o per conto dell'**Assicurato** (articolo 1891 del Codice Civile).

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri (esclusi quelli di natura meccanografica); microfilms, fotografie, fotocolor, stampi, modelli, quadri da stampa, garbi, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili; sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 8.000,00, senza tenere conto del valore a nuovo, d'affezione, artistico e scientifico e di ogni altro danno indiretto o consequenziale.

Esplosivi

Gli esplosivi considerati come tali dalle normative vigenti e comunque qualsiasi sostanza o prodotto che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua dà luogo ad esplosione, oppure esplosione per azione meccanica o fisica o termica.

Fabbricato

La porzione d'immobile (compresa la relativa quota della proprietà comune), oppure l'immobile, oppure il complesso immobiliare, sito nell'ubicazione indicata nel Frontespizio di polizza di proprietà dell'Assicurato o da lui tenuto in locazione (anche finanziaria) o in comodato o in uso e da lui occupato per l'Esercizio assicurato. Sono comprese le dipendenze, anche se in corpi separati, purché site nella stessa ubicazione.

Rientrano in questa Definizione:

- a) la costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e pensiline; le opere di fondazione e quelle interrato;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- b) le pavimentazioni interne e quelle esterne degli spazi di pertinenza del Fabbricato; i rivestimenti, le tappezzerie e le tinteggiature;
- c) le tettoie, i baraccamenti, le recinzioni fisse e i cancelli;
- d) l'impiantistica al servizio del Fabbricato (quali impianti idrici, igienici, impianti fissi di illuminazione, impianti di condizionamento e di riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne) purché stabilmente installata;
- e) le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà di aziende fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e cablaggi in genere;
- f) qualsiasi impianto o installazione considerato immobile per natura o per destinazione (anche esistente all'esterno del Fabbricato ed entro i recinti dello stesso, sia all'aperto che interrati, purché relativi o al servizio del Fabbricato stesso);
- g) i mosaici, gli affreschi e le decorazioni artistiche;
- h) le addizioni e le migliorie apportate al Fabbricato ed all'impiantistica ad esso pertinente, se l'Assicurato è locatario o comodatario o utente a qualsiasi titolo del Fabbricato;
- i) gli oneri di urbanizzazione e gli oneri fiscali in genere, se dovuti.
- j) gli alberi ad alto fusto

Non rientrano in questa Definizione:

l'area in cui il Fabbricato sorge e quanto elencato nelle *Definizioni dei termini "Contenuto" e "Merci"*

Caratteristiche costruttive:

salvo che nel Frontespizio di polizza non sia diversamente stabilito, il Fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive per ogni singolo immobile considerato come corpo separato:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le strutture portanti) costruite per almeno **8/10** in materiali **Incombustibili**; sono comunque tollerate caratteristiche costruttive diverse per minori dipendenze la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta del Fabbricato stesso.

Forma dell'assicurazione

Forma nella quale è prestata l'Assicurazione. Essa può essere a **valore intero** o a **primo rischio assoluto**, con l'avvertenza che, ove non diversamente indicato, essa è prestata nella forma a "valore intero":

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità dei beni (fabbricati, macchinari, merci). La somma assicurata deve corrispondere al reale totale valore dei beni. Se l'assicurazione è sottoscritta per un importo inferiore si ha sottoassicurazione (Art.1907 C.C.). Pertanto se al momento del sinistro il valore complessivo dei beni, partita per partita, risultasse superiore al valore complessivo assicurato, l'indennizzo dovuto sarà ridotto in proporzione al rapporto risultante fra il valore assicurato dei beni ed il loro valore effettivo.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società si impegna a indennizzare il



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Franchigia	<p>danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile).</p> <p>Somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'ammontare liquidabile e resta a carico dell'Assicurato.</p> <p>Se è previsto un limite di indennizzo, e questo è inferiore o pari al risultato come sopra conteggiato, la Franchigia non sarà applicata.</p>
Frontespizio o scheda di polizza	<p>Il documento che indica il numero assegnato alla Polizza e la data di emissione della stessa, contenente i dati richiamati nelle condizioni di assicurazione o ad esse acclusi con allegato e gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione.</p>
Impianto di allarme antifurto	<p>Impianto di allarme antintrusione a norme CEI.</p>
Incombustibili	<p>Si considerano Incombustibili le sostanze che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione isotermica in base alle prove da farsi, in caso di contestazione, presso il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.</p>
Indennizzo	<p>La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.</p>
Intermediario	<p>Il Broker o l'Agente regolarmente iscritto nel RUI e indicato nel Frontespizio di polizza che esercita la propria attività professionale di intermediazione assicurativa ai sensi della Legge.</p>
Limite di indennizzo	<p>L'ammontare, convenuto preventivamente tra le Parti, che rappresenta la massima obbligazione della Società, per tutti i danni o le spese ai quali il limite è riferito, verso l'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <p>Quando per un particolare Rischio garantito o per determinate Cose assicurate o per una prestazione assicurativa è previsto nella presente Polizza un sottolimito di indennizzo, questo non è in aggiunta al Limite di indennizzo ma è una parte dello stesso.</p> <p>Come precisato in Polizza, il Limite o il sottolimito di indennizzo può essere fissato per ogni Sinistro oppure per ogni Periodo di assicurazione; in quest'ultimo caso esso vale per l'insieme di tutti i danni risarcibili causati da tutti i sinistri avvenuti in uno stesso Periodo di assicurazione.</p>
Macchinari, mobili e arredi	<p>Macchine, impianti, attrezzi e relativi ricambi; serbatoi, sili e tubazioni relative; ogni mezzo di lavorazione, controllo, amministrazione ed assistenza dell'Attività dichiarata o ad essa inerente; mobilio ed arredamento, compresi quadri, arazzi, sculture, statue, oggetti d'antiquariato ed oggetti d'arte in genere.</p>
Merci	<p>Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà dell'Assicurato che di Terzi, poste entro l'Esercizio assicurato, sia sottotetto che all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none">• materie prime, prodotti semilavorati e finiti, compresi scarti e ritagli di



lavorazione, recipienti e imballaggi; esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

- materiale pubblicitario, compresi gli omaggi per i clienti e i fornitori;
- tutte le scorte considerate tali in base alle impostazioni contabili dell'Assicurato, compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione.

Tutto quanto contenuto nell'Esercizio assicurato forma oggetto di questa Assicurazione, **ad eccezione di quanto espressamente escluso** in queste definizioni **e delle cose elencate all'articolo 2 della Sezione 4 (Cose non assicurate) delle condizioni che seguono.**

Le cose che non trovano precisa collocazione in taluna di queste definizioni verranno convenzionalmente attribuite alla definizione Merci.

Sono in ogni caso attribuiti alla definizione Merci gli effetti personali dell'Assicurato, dei suoi Prestatori di lavoro e di Terzi, ferma l'esclusione delle cose elencate nel citato articolo 2 della Sezione 4.

Sono comprese merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata nonché metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, le pietre preziose, perle naturali e di coltura, sino al 10% della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 2.582,28;

Merci speciali

Infiammabili, combustibili, lubrificanti inoltre sono considerate merci speciali alcuni prodotti di particolare pericolosità quali: - celluloidi (grezza od oggetti di); - espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse ed alveolari; - imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci).

Non si tiene conto di "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Parti

Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Società.

Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo indicato nel Frontespizio di polizza durante il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente (art.1901 C.C).

Polizza

Il documento che prova il contratto di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

Probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose anche gravi

Rischio garantito

L'evento dannoso, contrattualmente definito, che quando si verifica rende operative le pattuizioni assicurative previste e sottoscritte in polizza.

Scoperto

Percentuale prestabilita dell'ammontare del danno liquidabile che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Se è previsto un Limite di indennizzo, e questo è inferiore o pari al risultato come sopra conteggiato, lo Scoperto non sarà applicato.

Set informativo

Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.

Sinistro

Il verificarsi del Rischio garantito per il quale è prestata l'Assicurazione. La Rappresentanza Generale per l'Italia della Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede legale in Milano, Via Quaranta, 45.

Società

La società Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group ha la sua sede legale in Vienna, Schottenring 15, 1010 Vienna (Austria) e opera in Italia in regime di Libertà di Stabilimento.

Terzi

Tutte le persone fisiche e giuridiche **con l'esclusione** delle seguenti:

- a) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore, unitamente al coniuge, al convivente di fatto, alle persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine purché con lui convivente
- b) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro" (R.C.O.) ed inoltre tutti coloro che non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'Assicurazione.

Valori

Denaro contante, titoli di credito, di pegno e - in genere - qualsiasi carta rappresenti un valore. Valori bollati e postali, buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali. Sono esclusi gli effetti cambiari per i quali non sia possibile l'azione cambiaria.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Pagamento del Premio – Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno stabilito in *Frontespizio di polizza* se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi d'assicurazione di un anno (salvo il caso di contratti di durata inferiore) ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi possono essere pagati tramite l'Intermediario di questo contratto.

Art. 2 – Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altro idoneo mezzo, direttamente dall'una all'altra Parte anche tramite l'Intermediario di questo contratto.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Aggravamento e diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento diminuzione o cessazione del rischio stesso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa risoluzione del contratto di assicurazione per recesso, anche immediato, da parte dell'assicuratore del contratto stesso così come previsto dalle norme in vigore (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento del rischio; tali mutamenti sono regolati dagli articoli 1896, 1897 e 1898 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in **buona fede**.

Resta inteso che il Contraente avrà obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

In caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta alla riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 del Codice Civile e a rinunciare al relativo diritto di recesso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:

- (a) adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile;
- (b) darne **avviso scritto** alla Società **entro 5 giorni lavorativi** da quando ne é venuto a conoscenza, Frontespizio di polizza indicando le circostanze dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi.

L'inadempimento di taluno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente **più assicurazioni presso diversi Assicuratori**, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell'articolo 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato, per i sinistri rientranti nelle Sezioni I e II, deve altresì:

- (a) trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Società - copia della denuncia fatta all'Autorità;
- (b) a richiesta della Società, trasmettere alla stessa, non appena disponibile, una distinta particolareggiata delle cose salvate o rimaste illese, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle stesse;
- (c) conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni.

Art. 5 – Tolleranza numero dipendenti

Il premio della Sezione 3 RC che compone questa polizza è convenuto in base ad elementi di rischio variabili (in seguito: parametro) coincidente con il numero di addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della Polizza

In caso di variazione del numero degli addetti in corso di contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione a DONAU entro 30 giorni dal momento della variazione medesima

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di una unità tale anche da comportare la variazione di fascia tariffaria al rinnovo annuale della polizza DONAU rinuncerà ad applicare il disposto dell'Art.1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo risarcimento.

In caso di discordanza superiore, verra' applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo /risarcimento della tolleranza concessa



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 6 - Tacito rinnovo dell'assicurazione – Rescindibilità annuale

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 12 mesi si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi e così di seguito fino a che non venga disdetta con il preavviso predetto.

Art. 7 – Assicurazione per conto altrui

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di eventuali altre persone assicurate (articolo 1891 del Codice Civile).

L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato lo richiedano ed a condizione che non esercitino essi stessi azione di rivalsa, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di surroga che gli compete a norma dell'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- (a) le persone del cui fatto debbano rispondere a norma di legge;
- (b) le Ditte controllate, consociate o collegate con gli stessi.

Tale rinuncia non è operante nei confronti di chiunque abbia agito con dolo.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono risultare da documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e comunque fino al **60° giorno** dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal contratto dando all'altra un preavviso scritto di trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata

In caso di recesso della Società, questa restituisce la parte di premio imponibile pagata che è relativa al periodo di assicurazione non goduto entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso; se recede l'Assicurato, la parte di premio restituibile, conteggiata come sopra detto, è ridotta alla metà.

Art. 11 - Coassicurazione e delega

Se il rischio è ripartito fra più assicuratori si applicano le disposizioni dell'articolo 1911 del Codice Civile.

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota figurante in *Frontespizio di polizza*, esclusa ogni responsabilità solidale.

In tal caso il termine "Società" sta ad indicare tutti e ciascuno degli assicuratori, ma tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per il tramite dell'intermediario, direttamente con la Società qualificata nel *Frontespizio di polizza* come Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente, anche tramite l'intermediario, direttamente nei confronti di ciascun assicuratore.

La firma apposta dalla Delegataria per mandato delle singole Coassicuratrici le impegna per le rispettive quote.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o in esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento esclusivamente alle **leggi della Repubblica Italiana**.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Assicurato o il Contraente.

Sezione 1 – Incendio ed eventi speciali

A - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni causati alle cose assicurate (Fabbricati, Contenuto) da uno o più dei Rischi previsti nel presente contratto di assicurazione.

Per Cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, s'intendono quelle di pertinenza dell'attività assicurata e descritte e/o elencate nel Frontespizio di polizza e presenti nell'ubicazione ivi indicata.

L'assicurazione vale anche se i danni causati da uno o più dei Rischi previsti nel presente contratto di assicurazione si sono verificati per colpa anche grave dell'Assicurato e/o per colpa anche grave o per dolo dei suoi prestatori di lavoro.

B - Danni indennizzabili

La Società risponde:

- (a) di tutti i **danni materiali** subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè:
1. dei **danni diretti** verificatisi per effetto di taluno dei rischi garantiti;
 2. dei **danni consequenziali** verificatisi come conseguenza immediata di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un rischio garantito;
 3. dei danni immateriali ed indiretti subiti a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività assicurata in conseguenza di un danno materiale e diretto cagionato da taluno dei Rischi garantiti: tali danni sono indennizzati alle condizioni e nei termini tutti previsti dall'allegato BI – Business Interruption (nella forma a Diaria) qualora sia esercitata la relativa opzione;
 4. dei costi aggiuntivi necessari in caso di migliorie edili e/o tecniche in base a disposizioni delle autorità; la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 200,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00;
 5. dei costi di ripristino e duplicazione di atti, di piani, di documenti commerciali, di supporti per memorizzare dati e i dati ivi contenuti, mezzi di riproduzione nonché costi di



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

un'eventuale procedura d'ammortamento; la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 200,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00;

(b) delle **spese di:**

1. **demolizione e sgombero** dei residui del sinistro, incluse le spese di trasporto allo scarico autorizzato più vicino, cagionate da taluno dei rischi garantiti fino ad un limite pari al 10% dell'indennizzo e con il massimo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 100.000,00; **non sono risarcibili** le spese connesse con la bonifica di terreni e acque;
2. **rimozione, deposito e ricollocamento**, di cose assicurate diverse da quelle colpite dal sinistro, che si sono rese necessarie per il ripristino dell'esercizio assicurato fino ad un massimo indennizzo pari a € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
3. delle **spese e onorari di competenza dei Periti**, sia quello eventualmente scelto e nominato dall'Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell'Assicurato, **in caso di sinistro**, fino ad un limite pari al 10% dell'indennizzo e con il massimo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 20.000,00.

C - Rischi garantiti

1 Incendio

Combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovra-riscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.

2 Fulmine

3 Esplosione, implosione e scoppio

4 Caduta di aeromobili

Inclusi veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché caduta di corpi volanti.

5 Caduta di ascensori e montacarichi

A seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni.

6 Urto di veicoli

Anche se appartenenti o in uso all'Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto; la garanzia opera con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 500,00. Risulta necessaria la regolare denuncia dell'accaduto all'Autorità competente.

7 Fumo, gas, vapori

Fuoriusciti a cagione di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti dell'**esercizio assicurato** oppure sviluppatosi in occasione di eventi considerati rischi garantiti.

8 Onda sonora

Determinata da aeromobili o da oggetti in genere che superano il muro del suono, con esclusione dei danni alle lastre e/o cristalli.

Si intendono anche garantiti:

9 Danni all'installazione elettrica della luce e dell'energia dovuti a fulmine indiretto

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 200,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

10 Contenuto di distributori automatici e di espositori anche all'esterno dell'ambito del rischio



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 500,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

11 Affumicatoi e impianti di essicazione, anche quando l'incendio scoppia entro l'impianto

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 200,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

12 Alberi ad alto fusto (come definito all'Art. 892 del Codice Civile)

In caso di danno la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%, con il minimo di € 500,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 5.000,00.

13 Fuoriuscita liquidi da sprinkler

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 500,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 7.500,00.

14 Animali domestici

In caso di danno determinato dai sopraindicati eventi ad animali di proprietà la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 200,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 2.500,00.

15 Quadri, tappeti oggetti d'arte

Massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite complessivo di € 35.000,00 per sinistro e anno assicurativo; il massimo indennizzo per singolo oggetto è pari ad € 10.000,00.

16 Valori

Massimo indennizzo pari ad € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo per gli eventi garantiti alla Sezione 1.

17 Contenuto al di fuori delle dimore dell'assicurato

Massimo indennizzo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo per gli eventi garantiti alla Sezione 1.

18 Eventi atmosferici

Intendendosi per tali: trombe, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve.

I danni che si verificano all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono indennizzabili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro.

In caso di Eventi atmosferici non sono tuttavia indennizzabili i danni:

- (a) a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione;
- (b) a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute;
- (c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto.

Per i danni dovuti a **sovraccarico di neve**, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impemeabilizzazione, sono risarcibili **solo** se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'azione del **ghiaccio** e del **gelo** che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell'attività dichiarata, sono assicurati **anche** indipendentemente dagli eventi di cui sopra purchè, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di **72** ore antecedentemente al sinistro.

Per questo rischio garantito è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata in Frontespizio di polizza; limitatamente ai danni prodotti dalla **grandine a lastre di cemento amianto** (eternit), **fibrocemento** e ai **manufatti di vetro** o di **materia plastica**, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s'intende **raddoppiata**.

19 Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi

Consequente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, **compresa** la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma **escluso** il formarsi di umidità e lo stillicidio.

Sono **inoltre** indennizzabili, fino a concorrenza del rispettivo **limite di indennizzo** indicato in *Frontespizio di polizza*:

- (a) le **spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale**;
- (b) la **perdita dei liquidi fuoriusciti**.

Per questo rischio garantito è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata nel *Frontespizio di polizza*; nel caso l'evento coinvolga parti interrate o semi interrate dell'esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s'intende **triplicata**.

20 Rischi socio-politici

La Società risponde:

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da: incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili/corpi volanti e loro parti, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati, anche per mezzo di esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente e/o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato”.

Questo rischio garantito, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al comma (a) che precede, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Il presente rischio garantito è prestato:

1. fino alla concorrenza, per ciascun periodo di assicurazione, dei **limiti di indennizzo** rispettivamente stabiliti nel *Frontespizio di polizza* per il rischio “tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi” e per i rischi “terrorismo” e “**sabotaggio**”;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

2. con applicazione dello **scoperto** indicato nel *Frontespizio di polizza* con i relativi minimi per i il rischio "tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi" e per i rischi "terrorismo" e "**sabotaggio**"

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere da questo rischio garantito con un preavviso, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di **30 giorni** decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.

In tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata r/r entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione della Società; in tale caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società questa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio al netto dell'imposta relativo al periodo di rischio non corso.

Il premio della garanzia e' pari al 5% del premio relativo alla sezione Incendio

La Società non risponde dei danni:

1. di inondazione o frana;
2. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
4. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero e/o di anomalie nel sistema di controllo della temperatura e dell'umidità,
5. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
6. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, da diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

21 Fenomeno elettrico

Sono assicurati i danni a macchine, impianti, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono indennizzabili:

- (a) il deperimento naturale, la carenza di manutenzione e i difetti preesistenti noti all'Assicurato;
- (b) i danni verificatisi in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
- (c) i danni alle lampade.

Questo rischio garantito è prestato, nella forma a **primo rischio assoluto**, fino al limite per sinistro e anno pari a € 5.000,00 ed è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata in *Frontespizio di polizza*.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

22 Selling price (merci al prezzo di vendita)

Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa;
- le merci non siano assicurate dall'acquirente

D - Altre garanzie

La Società risarcisce inoltre, fino a concorrenza dei **limiti di indennizzo** rispettivamente stabiliti nel *Frontespizio di polizza* e nella forma a **primo rischio assoluto**:

1) Ricorso terzi – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose mobili e immobili di terzi dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione, anche se originata da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non vale:

- per le cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli (compresi quelli dei prestatori di lavoro) che si trovino in sosta o sotto carico e scarico nell'ambito dell'**esercizio assicurato**, e le cose in essi contenute;
- per i danni di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

Entro il massimale stabilito nel *Frontespizio di polizza* per quest'altra garanzia e fino a concorrenza del **sottolimito di indennizzo** pari al **5%** dello stesso, l'assicurazione sopra delimitata è estesa ai **danni immateriali**, derivanti dai danni materiali anzidetti, per



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, o dell'utilizzo di beni.

In caso di sinistro l'Assicurato deve tempestivamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e le difese dell'Assicurato; quanto alle spese di assistenza legale e di giudizio, si applica il terzo comma dell'articolo 1917 del Codice Civile.

2) Rischio locativo – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La Società risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato (Artt.1588, 1589, 1611 C.C.) nei limiti della somma specificamente assicurata e riportata nel Frontespizio di polizza dei danni materiali cagionati da un rischio garantito dal presente contratto di assicurazione, ai locali e agli impianti di pertinenza degli stessi concessi in locazione all'Assicurato medesimo. L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

3) Merci refrigerate – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) anomalie nel sistema di controllo della temperatura e dell'umidità'

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non rientrino tra le esclusioni previste dall'Art. 1 Sezione 4 "Esclusioni".

Relativamente alle merci conservate in "Celle frigorifere", la garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

La presente estensione di garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C.

4) Spese di demolizione e sgombero (in aumento) – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

Questo rischio garantito è prestato, nella forma a **primo rischio assoluto**, in eccesso al limite per sinistro e anno pari al 10% dell'indennizzo dovuto, operante automaticamente.

Sono assicurate le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, incluse le spese di trasporto allo scarico autorizzato più vicino, cagionate da taluno dei rischi garantiti fino ad un limite massimo pari a € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo; **non sono risarcibili** le spese connesse con la bonifica di terreni e acque.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Sono inoltre indennizzabili fino ad un limite pari al 10% dell'indennizzo pagabile le spese relative ai residui del sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs 5/2/1997 nr.22 e successivi aggiornamenti e comunque esclusi i residui "radioattivi" così come disciplinati dal D.P.R.185/64

5) Fenomeno elettrico (in aumento) – garanzia operante qualora esercita la relativa opzione

Sono assicurati i danni a macchine, impianti, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono indennizzabili:

- (a) il deperimento naturale, la carenza di manutenzione e i difetti preesistenti noti all'Assicurato;
- (b) i danni verificatisi in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
- (c) i danni alle lampade.

Questo rischio garantito è prestato, nella forma a **primo rischio assoluto**, in eccesso al limite per sinistro e anno pari a € 5.000,00 operante automaticamente fino alla concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito in *Frontespizio di polizza* ed è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata in *Frontespizio di polizza*.

Sezione 2 – Furto e rapina

A - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato i **danni indennizzabili** (*sotto definiti*) per le perdite e i danneggiamenti subiti, nel corso del periodo di assicurazione in corso, delle **cose assicurate** precisate nel *Frontespizio di polizza*, esistenti nell'ubicazione ivi indicata e relative all'**esercizio assicurato**, quando tali perdite e danneggiamenti siano prodotti da qualsiasi degli eventi in seguito elencati e denominati **rischi garantiti**.

B - Danni indennizzabili

La Società risponde:

- (a) di tutti i **danni materiali diretti** subiti dall'Assicurato a causa della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti, **inclusi i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri e dai rapinatori** nel tentativo o nell'esecuzione dei reati, **esclusi in ogni caso** i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati;
- (b) di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a seguito di furto, rapina od estorsione, quale danno indiretto per mancato utile;
- (c) delle **spese di recupero e ripristino**, ossia delle spese incorse – previo consenso scritto degli Assicuratori – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro;
- (d) delle **spese per la sostituzione di serrature**, in conseguenza di furto, smarrimento o sottrazione delle chiavi di accesso dall'esterno dei locali contenenti le cose assicurate o di eventuali casseforti o armadi corazzati posti nei locali medesimi, con altre nuove uguali o



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

equivalenti; queste spese sono assicurate a condizione che l'Assicurato né faccia tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fornendone copia alla Società e proceda alla sostituzione delle serrature entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del furto, smarrimento o sottrazione;

- (e) delle **spese e onorari di competenza dei Periti**, sia quello eventualmente scelto e nominato dall'Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell'Assicurato, complessivamente fino a concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito nel *Frontespizio di polizza* per ogni sinistro.
- (f) dei costi di duplicazione di atti, di piani, di documenti commerciali fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- (g) dei danni alla recinzione e all'opera di cinta nonche' a parti integranti del fabbricato a seguito di furto con scasso con obbligo di indennizzo fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- (h) delle spese supplementari per misure di sicurezza provvisorie e a breve termine dopo un furto con obbligo di risarcimento fino alla somma massima di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo;

L'assicurazione comprende inoltre:

- (i) il contenuto di distributori automatici e di espositori anche all'esterno degli ambienti del rischio incluso il danneggiamento del contenitore fino alla somma massima di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo;
- (j) le spese di ammortamento dei titoli per i quali e' possibile tale procedura fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo;
- (k) il contenuto presso fiere e mostre fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo; la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%;
- (l) Il furto di oggetti pregiati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata ma con il limite di € 5.000,00 per singolo quadro, tappeto, oggetto d'arte;
- (m) Il furto, la rapina, l'estorsione e lo scippo anche se avvenuti fuori sede ma con il limite di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% e di un minimo di € 500,00.

C – Rischi Garantiti

1. Asportazione delle cose assicurate dall'**interno dei locali dell'esercizio assicurato**, a seguito di:

1.1 Furto

quale definito dall'articolo 624 del Codice Penale, **quando lo stesso è perpetrato:**

- (a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- (b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- (c) a seguito di introduzione clandestina cioè commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti i mezzi di protezione;

- (d) attraverso le maglie delle saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
- (e) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti dell'esercizio assicurato;
- (f) in uno dei modi indicati ai punti (a), (b) e (c) durante le ore di esposizione diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- (g) con uso fraudolento di chiavi vere, comprese quelle di eventuali mezzi di custodia (casseforti, armadi forti, camere di sicurezza o corazzate), che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o a taluno dei suoi prestatori di lavoro, purché l'Assicurato provveda, **entro 2 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, a:
 - 1. denunciare tale smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - 2. sostituire le serrature delle chiavi oggetto dello smarrimento o della sottrazione;

se l'Assicurato non adempie nei termini previsti agli obblighi di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la Società non sarà obbligata per i furti commessi con uso di chiave vera;

e a condizione che:

I i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento o cemento, con l'avvertenza che, per locali facenti parte di **fabbricati elevati a solo piano terreno**, questi ultimi abbiano la linea di gronda del tetto ad almeno 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale oppure siano coperti da tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o con lucernari fissi in vetrocemento;

II tutte le "vie di accesso" siano munite di protezione.

- Per "**via di accesso**" si intende ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.
- Per "**protezione efficace**" si intende almeno uno dei seguenti mezzi:
 - 1. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, vetro retinato o armato, vetrocemento, metallo o lega metallica; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - 2. inferriate fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti, le cui luci siano tali da impedire l'accesso se non a mezzo di effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura (si considerano inferriate anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro).



Il furto così delimitato è compreso nell'assicurazione anche se commesso o agevolato da **prestatori di lavoro** dell'Assicurato, purché fuori dell'orario di lavoro.

Resta convenuto che:

- (A) **il danno è indennizzato nella sua interezza** (fermi i limiti e i sottolimiti di indennizzo convenuti) se è causato da furto tentato o perpetrato violando una **via di accesso** (vedi definizione) **chiusa** e dotata di **protezione efficace** (vedi definizione) e ciò anche se dovesse emergere che non tutte le vie di accesso erano dotate di protezione efficace;
- (B) **il danno è indennizzato nella misura del 75%** dell'indennizzo liquidabile, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato, se è causato da furto:
1. tentato o perpetrato violando una **via di accesso** (vedi definizione) chiusa ma non dotata di **protezione efficace** (vedi definizione);
 2. agevolato dall'esistenza di ponteggi o impalcature esistenti per temporanei lavori di ristrutturazione;
 3. tentato o perpetrato con rottura di solo vetro comune (diverso dal vetro antisfondamento, vetro retinato o armato, vetrocemento).

Il predetto scoperto del 25% si intende ridotto al 20% nel caso in cui il furto sia stato tentato o perpetrato in locali presidiati da impianto automatico d'allarme antifurto collegato alle forze dell'ordine o ad istituto di vigilanza privato, regolarmente attivato, anche se l'esistenza di detto impianto non è stata preventivamente comunicata alla Società; il mancato funzionamento di detto impianto non pregiudicherà il diritto alla riduzione dello scoperto, salvo il caso di fatto imputabile all'Assicurato;

- (C) **il danno non è indennizzato** se è causato da furto perpetrato o tentato quando taluna delle **vie di accesso** (vedi definizione):
1. non è dotata di protezione;
 2. non è chiusa;

salvo che tali mancanze siano state totalmente ininfluenti ai fini del tentativo o della consumazione del furto e salvo quanto previsto alle voci (b) e (c) del *Rischio garantito 1.1 Furto*.

Valori

Per i **valori non rinchiusi in "mezzi di custodia efficaci"**, questa prestazione assicurativa opera fino a concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito nel *Frontespizio di polizza*.

- Per **"mezzi di custodia efficaci"** si intendono quelli di seguito elencati con le loro *caratteristiche minime*:
1. **Cassaforte**, avente pareti e battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione), chiusa con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione; se è *a muro*, deve essere murata ed ancorata in modo da non poter essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; se non lo è, deve essere di peso non inferiore a 200 Kg oppure ancorata rigidamente al pavimento e ad una parete.

2. **Armadio forte** (*di sicurezza o corazzato*), avente pareti e battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di spessore non inferiore a 3 mm., chiuso con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione.
3. **Camera di sicurezza o corazzata**, avente muri perimetrali, pavimento e soffitto in cemento armato; i muri perimetrali possono anche essere costruiti con blocchi di pietra dura murati con cemento; pavimento e soffitto possono anche essere costituiti da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento.

I battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione), manovrati da maniglia o volantino, devono essere chiusi con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione.

Minori dipendenze

Il furto nelle **minori dipendenze** non internamente comunicanti con i locali dell'**esercizio assicurato** (box, cantine, soffitte e simili) è assicurato fino a concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito nel *Frontespizio di polizza*; nelle minori dipendenze, **non sono assicurati i valori**.

Sospensione dell'assicurazione

Se l'**esercizio assicurato** rimane disabitato o incustodito per più di **15** giorni consecutivi, l'assicurazione **furto** è sospesa a partire dalle ore 24 del **15° giorno** per i **valori non rinchiusi** in **mezzi di custodia efficaci**.

Se tale circostanza si protrae per oltre **30** giorni consecutivi, l'intera assicurazione è sospesa dalle ore 24 del **30° giorno** e riprenderà vigore dal momento in cui l'esercizio tornerà ad essere abitato o custodito.

1.2 Rapina

quale definita dall'articolo 624 del Codice Penale, **quando la stessa è avvenuta:**

- (a) all'interno dell'**esercizio assicurato**;
- (b) prelevando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia all'esterno dell'esercizio assicurato e costringendole a recarsi nei locali stessi.

1.3 Estorsione

limitatamente al caso in cui, all'interno dell'esercizio assicurato, l'Assicurato oppure i suoi prestatori di lavoro o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali, o quando le persone sulle quali viene fatta



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

violenza o minaccia siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.

D – Guasti ed atti vandalici

La Società indennizza *inoltre*, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali diretti subiti dai **locali** dell'esercizio assicurato e dai relativi **fissi** e **infissi**, causati da guasti e atti vandalici commessi dai malviventi nel tentativo o nell'esecuzione di taluno dei reati elencati al punto C. che precede, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati.

Se questa garanzia risulta coperta, in tutto o in parte, anche in taluno dei rischi garantiti previsti da altre Sezioni della presente polizza, questa altra garanzia opererà a copertura delle franchigia eventualmente prevista da tale altro rischio garantito.

E – Recupero delle cose sottratte

Ogni recupero delle cose sottratte nei modi e nei termini previsti nella **Sezione II - Furto e rapina**, deve essere prontamente notificato alla Società per iscritto.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso per le stesse, oppure di farle vendere.

In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita è ripartito tra l'Assicurato e la Società in proporzione alla parte di danno materiale a carico rispettivamente dell'uno e dell'altra.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danneggiamenti eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

F - Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della eventuale franchigia e/o scoperto.

In tale caso la somma assicurata con la **Sezione II – Furto e rapina**, su richiesta del Contraente e previo esplicito parere positivo di DONAU si intende reintegrata al suo ammontare originale, obbligandosi l'Assicurato a corrispondere un rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Il pagamento del premio di reintegro **deve essere effettuato** – al più tardi – entro **15** giorni dalla data di emissione della appendice.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

G – Guasti ed atti vandalici (in aumento) – garanzia operante se esercitata la relativa opzione

La Società indennizza in eccesso al limite di indennizzo previsto al punto D che precede e fino a concorrenza dell'ulteriore **limite di indennizzo** pari a € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo i danni materiali diretti subiti dai **locali** dell'esercizio assicurato e dai relativi **fissi e infissi**, causati da guasti e atti vandalici commessi dai malviventi nel tentativo o nell'esecuzione di taluno dei reati elencati al punto C che precede, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati.

Se questa garanzia risulta coperta, in tutto o in parte, anche in taluno dei rischi garantiti previsti da altre Sezioni della presente polizza, la stessa opererà a copertura delle franchigia eventualmente prevista da tale altro rischio garantito.

G) Garanzia Portavalori e valori – operante se esercitata la relativa opzione:

furto delle cose assicurate, escluse le **merci, mentre si trovano all'esterno** e all'interno **dei locali dell'esercizio assicurato**, a seguito di **fatto commesso sul "personale addetto" durante il trasporto** al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa, a seguito di:

1.1. Furto con infortunio/malore

Commesso in occasione di infortunio o improvviso malore del personale addetto;

1.2. Furto con destrezza

Limitatamente al caso in cui il personale addetto abbia le cose assicurate addosso e/o sotto diretto controllo elettronico e/o visivo;

1.3. Furto

Quale definito dall'articolo 624 del Codice Penale, comunque perpetrato e da chiunque commesso o tentato, purché non agevolato da colpa grave del personale addetto, quando le cose assicurate si trovano:

I. temporaneamente nell'abitazione del personale addetto oppure, se questi è in trasferta per motivi inerenti all'esercizio dell'attività dichiarata, nell'abitazione di ospiti oppure in albergo o simili, con l'avvertenza che, in quest'ultimo caso, i **valori** sono assicurati *solo* se consegnati all'albergatore;

II. a bordo dell'autoveicolo parcheggiato col quale si trova a viaggiare il personale addetto per motivi inerenti all'esercizio dell'attività dichiarata, a condizione che, durante le temporanee assenze del personale addetto, detto autoveicolo sia chiuso a chiave, con i cristalli rialzati e sia parcheggiato in autorimesse pubbliche o private o in aree custodite e non siano visibili dall'esterno ma custodite nel portabagagli; sono *esclusi* i **valori**;

1.4. Scippo

Quale definito dall'articolo 624 bis del Codice Penale strappando le cose assicurate di mano al personale addetto;

1.5. Rapina

Quale definito dall'articolo 628 bis del Codice Penale, con sottrazione delle cose assicurate mediante violenza al personale addetto o minaccia, incluso il caso in cui il personale addetto sia costretto a consegnare, contestualmente e sul luogo di esecuzione del reato, le cose assicurate a seguito di violenza o minaccia a se stesso o ad altre persone presenti,



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

I rischi garantiti di questo punto 2 sono prestatati fino alla concorrenza dei **limiti** e dei **sottolimiti di indennizzo** stabiliti nel *Frontespizio di polizza* e restano a carico dell'Assicurato gli **scoperti** stabiliti nel *Frontespizio di polizza*.

Sezione 3 – Responsabilità civile

I. Responsabilità Civile Verso Terzi

A - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale **civilmente responsabile ai sensi di legge**, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione, deterioramento, danneggiamento di cose
- danneggiamenti, lesioni, morte di animali,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'**assicurazione vale anche** per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone di cui debba rispondere:

ed inoltre la garanzia opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- **dalla proprietà e dalla conduzione dei servizi aziendali** quali distribuzione di cibi e bevande a mezzo di macchine automatiche, servizio medico, di infermeria e di pronto soccorso, servizio di pulizia e di manutenzione, di sorveglianza anche con guardie armate, servizio e squadra antincendio, scuole aziendali ed ogni altro servizio esistente, senza alcuna eccezione, purché accessorio e pertinente all'attività dichiarata;
- **dalla proprietà e dalla conduzione di beni immobili** che siano utilizzati dall'Assicurato e sotto il suo controllo per l'esercizio dell'attività stessa, compresi tutti gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, recinzioni, cancelli elettrici e simili ed ogni altra pertinenza, nonché gli spazi destinati a cortile, giardino, parco (anche con alberi d'alto fusto), posteggio gratuito di mezzi di trasporto stradale, piazzali destinati a carico o scarico o a depositi all'aperto;
- **dalla proprietà, dalla conduzione, dall'esercizio e dalla manutenzione delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e delle installazioni** pertinenti, quali centrali termiche, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, cisterne di olio combustibile, serbatoi di gas e carburante e relative colonnine di distribuzione, autorimesse, impianti di autolavaggio; purché tutto di pertinenza dell'attività dichiarata;
- **dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso di mezzi meccanici di trasporto** non muniti di motore, quali biciclette e ciclofurgoni;
- **dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso**, all'interno dell'area aziendale, di **carrelli elevatori** e di macchine e di attrezzature per operazioni di carico e scarico di merci e cose in genere;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- **dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso** di mezzi meccanici di sollevamento e trasporto (**purchè non soggetti all'obbligo assicurativo** ai sensi della legge 22 dicembre 1969, n° 990 e relativo regolamento);
- **dalla proprietà e dalla detenzione di animali domestici**, inclusi cani da guardia;
- **dalla proprietà, dall'installazione, dall'uso e dalla manutenzione** di targhe, insegne (anche luminose), cartelli, striscioni ed altri analoghi apparati, anche meccanici, elettrici o elettronici, ad uso pubblicitario dell'attività dichiarata o ad uso segnaletico, ovunque nel territorio nazionale;
- **dall'organizzazione e dalla gestione di attività dopolavoristiche e ricreative** per i prestatori di lavoro dell'Assicurato e i loro familiari e ospiti (quali escursioni, gite aziendali, viaggi e crociere, spettacoli, feste, gare e manifestazioni sportive), di convegni, congressi, corsi professionali, seminari, manifestazioni pubblicitarie e promozionali dell'attività dichiarata;
- **dalla partecipazione** a convegni, congressi, corsi professionali e seminari, a mercati, mostre, fiere ed esposizioni collettive, **escluso l'allestimento e lo smantellamento di propri stand**;
- **dalle operazioni di prelievo, consegna a domicilio delle cose vendute e rifornimento compreso carico e scarico, delle merci**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva del massimale convenuto ed esposto nel *Frontespizio di polizza*, senza sottolimiti per ogni persona lesa o per danni a cose, ma con i *sottolimiti di indennizzo* fissati nel *Frontespizio di polizza* per talune Condizioni aggiuntive o Estensioni dell'assicurazione e con i sottolimiti stabiliti nelle altre clausole o estensioni dell'assicurazione eventualmente inserite in polizza.

B - Condizioni integrative

Nei termini che precedono e nel limite del massimale stabilito ed indicato nel *Frontespizio di polizza*, l'assicurazione comprende le responsabilità qui di seguito elencate.

1) Manutenzione dei fabbricati

La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o conduttore dei locali o dei fabbricati indicati all'Oggetto dell'assicurazione per i danni derivanti da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dei locali o fabbricati suddetti;
- da lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione eseguiti nei locali o fabbricati suddetti e dati in regolare appalto a Imprese qualificate e dei quali l'Assicurato debba rispondere nella sola qualità di committente.

Sono esclusi i danni dovuti a guasti provocati a condutture e impianti sotterranei in genere e i danni dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.

Sono in ogni caso esclusi i danni agli stessi locali o fabbricati in cui è svolta l'attività dichiarata, ai loro annessi e alle loro pertinenze.

2) Interruzione o sospensione di attività

La responsabilità civile derivante all'Assicurato da interruzione, sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini della presente polizza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa Condizione integrativa è prestata fino alla concorrenza del **sottolimito di indennizzo** stabilito nel *Frontespizio di polizza* e con applicazione dello **scoperto** ivi precisato.

3) **Danni ad automezzi di terzi**

- La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni agli automezzi di terzi – compresi quelli dei prestatori di lavoro – in sosta nell'ambito dell'ubicazione dell'attività.
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni agli automezzi di terzi causati da operazioni di carico e scarico **escluse** le cose oggetto delle operazioni di carico e scarico ed escluse le cose trovantisi negli automezzi stessi.

Per ogni mezzo o veicolo danneggiato, i danni vengono risarciti con deduzione della **franchigia** stabilita nel *Frontespizio di polizza*.

4) **Somministrazione di cibi e bevande**

La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla esistenza e gestione - diretta o tramite terzi - della mensa, del bar, degli spacci e dei distributori automatici di cibi e bevande.

Limitatamente al caso di ingestione di cibi o bevande guaste o avariate, i prestatori di lavoro rientrano nel novero di terzi.

Qualora la gestione dei predetti servizi sia affidata a terzi, è assicurata anche la responsabilità civile che incombe sui gestori, e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, restando però inteso e stabilito che la presente assicurazione opera a secondo rischio nel caso esistano altre assicurazioni, per il medesimo rischio, da chiunque stipulate.

5) **Lavori presso terzi**

L'assicurazione RCT comprende, in caso di lavori presso terzi, i danni alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che, per volume o peso, non possono essere rimosse compresi i danni cagionati ai locali ove si eseguono i lavori.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito in *Frontespizio di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

C - Estensioni dell'assicurazione

Nei termini che precedono e nel limite del massimale stabilito ed indicato in *Frontespizio di polizza*, l'assicurazione è estesa a comprendere le responsabilità qui di seguito elencate:

(a) Committenza alla guida di veicoli – garanzia sempre operante

La responsabilità civile gravante sull'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, compresi i danni corporali ai trasportati, da suoi prestatori di lavoro o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purchè non di proprietà, in usufrutto o locati all'Assicurato o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico.

La Società rinuncia a rivalersi nei confronti del dipendente responsabile a condizione che lo stesso sia munito di valida patente di guida o di certificazione equivalente e che il veicolo sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa estensione dell'assicurazione, a parziale deroga dei **Limiti territoriali** che seguono, è operante per i danni che si verificano nell'ambito della **Unione Europea**, della **Repubblica di san Marino**, dello **Stato della Città del Vaticano** e della Confederazione Elvetica.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga di quanto disposto dalla voce **(a)** dell'**articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni**.

(b) Danni da incendio – garanzia sempre operante

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati da **incendio, esplosione e scoppio** che si propaghi a cose di terzi, quando tale incendio abbia avuto origine:

1. all'interno o nell'ambito dei fabbricati o dei locali in cui si svolge l'attività dichiarata;
2. oppure da cose possedute o detenute da taluna delle persone assicurate nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Questa estensione è prestata a parziale deroga della voce **(d)** dell'**articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni** e con il **sottolimito di indennizzo** stabilito nel *Frontespizio di polizza*.

La garanzia è prestata con un sottolimito pari al 50% del massimale di RCT ed un massimo risarcimento pari a € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo

(d) Appaltatori e subappaltatori - garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

Ad integrazione di quanto previsto nella definizione di Terzi, sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (**escluse comunque le malattie professionali**) e sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo convenuti per la copertura R.C.O., i titolari delle ditte appaltatrici ed i loro prestatori di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dal Codice penale.

Questa estensione dell'assicurazione viene prestata in eccedenza alle eventuali coperture stipulate dalle ditte appaltatrici ed è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

(e) Danni alle cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, esclusivamente quando tali danni siano la conseguenza di guasto o rottura accidentale del mezzo impiegato per dette operazioni.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga al **comma (e)** dell'**articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni**, con il **sottolimito di indennizzo** stabilito in *Frontespizio di polizza* e con deduzione della **franchigia** ivi precisata.

(f) Smercio – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

Il rischio dello smercio, vale a dire la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni cagionati a terzi, compreso l'acquirente o il consegnatario, causati dalle cose vendute o consegnate per le quali l'Assicurato non abbia la qualifica di produttore.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa estensione dell'assicurazione è **operante a condizione** che il danno si verifichi entro un anno dalla vendita o consegna delle cose predette e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario della cosa venduta o consegnata, i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga della voce **(h)** dell'articolo 5 delle Condizioni generali.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale RCT indicato nel *Frontespizio di polizza* per più sinistri verificatisi **in uno stesso periodo di assicurazione**.

(g) Danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

L'assicurazione è estesa ai danni, inclusa l'Estensione dell'assicurazione (d) "Danni da incendio", che, nel corso di lavori di installazione e montaggio, assistenza, manutenzione e riparazione dei prodotti venduti presso terzi nell'esercizio dell'attività dichiarata, possono essere cagionati alle cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga **comma (e) dell'articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni**, con il **sottolimito di indennizzo** stabilito in Frontespizio di polizza e con deduzione della **franchigia** ivi precisata.

(h) Danni a cose di proprietà dei clienti – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei clienti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito in Frontespizio di polizza e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

(i) Inquinamento accidentale – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La garanzia opera per i danni conseguenti a inquinamento accidentale intendendo per tale ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali, acqua, aria e suolo – congiuntamente o disgiuntamente – dovuti alla presenza di una o più sostanze emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura **accidentale** di impianti e/o condutture, **purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione**.

Sono comunque sempre esclusi i danni dovuti a qualsiasi altra causa da:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione e impoverimento di falde acquifere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito in Frontespizio di polizza e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

(l) Postuma da installazione (12 mesi) – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, riparazione o manutenzione, anche effettuati presso terzi, purché derivanti da difettosa esecuzione dei suddetti lavori.

Qualora l'attività' sia riconducibile a quelle previste dalla legge n. 46 del 5/3/1990 la garanzia e' valida purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della predetta legge. Si intendono comunque escluse le attività edili in genere.

Si intendono esclusi i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi direttamente eseguita dagli assicurati;**
- b) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;**
- c) cagionati da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
- d) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- e) derivanti da interruzione o sospensione di attività**

L'assicurazione e' prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché la denuncia alla Società sia effettuata non oltre **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito in Frontespizio di polizza e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

(m) Danni a cose in consegna e custodia portate dai clienti – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La garanzia e' valida, a parziale deroga dell'Art. Esclusioni, per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt.1783, 1784 e 1785 bis. c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nell'esercizio commerciale assicurato.

I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia che si trovino all'interno delle ubicazioni commerciali dell'Assicurato, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate. Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.

Non sono indennizzabili gli oggetti preziosi, i valori ed i veicoli

La garanzia è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito in Frontespizio di polizza e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

(p) Danni da furto – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La garanzia comprende i danni cagionati da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito in Frontespizio di polizza e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

(q) RC sola proprietà fabbricato – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

L'assicurazione e' limitata alla proprietà del fabbricato anche dato in locazione a terzi, nel quale si svolge l'attività' descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende il rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti:

- dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi;
- da fuoriuscita di acqua per l'occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
- da traboccamento e rigurgito di fognature;
- da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da gelo;
- da attività esercitate nel fabbricato stesso;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione.

Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro dovesse risultare che il valore dei fabbricati sia superiore di oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in Polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

(r) RC per danni a veicoli in consegna e/o custodia (solo per autofficine, elettrauto, gommista) - garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.5 Sez.4 – Esclusioni la garanzia comprende i danni agli autoveicoli che l'assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo purché non siano diretta conseguenza di lavorazione.

Questa garanzia e' prestata esclusivamente nell'ambito della officina, con esclusione dei danni da furto e da incendio.

La garanzia è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito in Frontespizio di polizza e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

II. Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O)

A - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli **infortuni** sofferti nel corso



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

del periodo di assicurazione, da parte di suoi **prestatori di lavoro** addetti all'esercizio dell'attività dichiarata e riportata nel *Frontespizio di polizza* .

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche e/o integrazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo il caso di irregolarità dovute a erronee interpretazioni date in **buona fede** alle norme vigenti in materia.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva del **limite di indennizzo** convenuto ed esposto nel *Frontespizio di polizza*, col sottolimito fissato nel *Frontespizio di polizza* per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Malattie professionali – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

A deroga di quanto previsto dalle Esclusioni l'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL e a quelle che, a seguito di sentenza definitiva, vengano riconosciute come malattie professionali. **Sono in ogni caso escluse** la silicosi e l'asbestosi.

Questa assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie si manifestino in data posteriore alla stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione

Questa assicurazione non vale per le malattie professionali:

- (a) che si manifestino o che siano denunciate dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro;
- (b) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- (c) che siano, per il prestatore di lavoro, ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Per questa estensione, il massimale indicato nel *Frontespizio di polizza* per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima obbligazione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi e - comunque - per più danni manifestatisi nello stesso **periodo di assicurazione**.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- **la rivalsa INPS**
le azioni di **rivalsa** esperite dall'**INPS** ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222;
- **la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro e dei preposti**
la responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri, preposti e incaricati della direzione o sorveglianza dei lavori nonché di ogni altro dipendente dell'Assicurato, per danni arrecati nello svolgimento delle rispettive mansioni.

Relativamente ai preposti ed agli incaricati non prestatori di lavoro dell'Assicurato, s'intende **esclusa** qualsiasi responsabilità civile professionale.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

la responsabilità civile derivante dal decreto legislativo n° 81 del 9/4/2008 e del decreto legislativo n° 106 del 3/8/2009

- la **responsabilità civile derivante all'Assicurato** ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro, semprechè tali danni non siano conseguenza di intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi delle normative vigenti.
- la **responsabilità civile personale del responsabile** e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui alle normative vigenti, con la precisazione che questa estensione dell'assicurazione vale solo per quegli addetti che siano **prestatori di lavoro** dell'Assicurato stesso.

Per ogni persona colpita da sinistro verterà applicata una franchigia pari a €2.500,00 in caso di danno biologico

Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di **qualunque Paese**, con la sola esclusione degli **Stati Uniti d'America, del Messico, del Canada** e dei territori sotto la loro giurisdizione.

L'assicurazione R.C.O. vale **ovunque nel Mondo**.

Gestione delle vertenze – Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Definizione delle persone assicurate

Agli effetti di questa **Sezione III - Responsabilità civile**, sono persone assicurate:

- (a) l'Assicurato contraente, nella sua qualità di esercente l'attività da lui dichiarata e riportata in Frontespizio di polizza, di proprietario o conduttore dei beni che la costituiscono e dei locali e fabbricati in cui è esercitata, di gestore o committente dei lavori, delle opere e dei servizi che ne fanno parte;
- (b) gli amministratori e i prestatori di lavoro dell'Assicurato, di ogni ordine e grado, per sinistri dovuti a fatti loro imputabili nello svolgimento delle loro rispettive mansioni in relazione alla predetta attività;
- (c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera egli si avvalga nell'esercizio dell'Attività dichiarata, nonché gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i partecipanti a corsi di formazione professionale, i consulenti e simili mentre operano per conto dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- (d) Il socio lavoratore di cooperativa o di società; l'associato in partecipazione; il lavoratore atipico e temporaneo.

Numero Addetti

Qualora il numero degli addetti dichiarati in polizza dovesse aumentare con conseguente modifica della fascia tariffaria applicata, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Società che adeguerà il premio alla prima scadenza annuale di rata.

Franchigia frontale (se opzionata)

Ad ogni sinistro per danni a cose verterà applicata franchigia frontale pari a 300,00 salvo scoperti e/o franchigie superiori

Sezione 4 – Esclusioni

Art. 1 - Esclusioni generali relative a tutte le Sezioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in ciascun Capitolo.

Anche se derivanti da taluno dei *Rischi garantiti*, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- (a) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- (b) dovuti alla detenzione o all'impiego di esplosivi;
- (c) di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto, salvo quanto previsto al punto a comma 2 dei *Danni indennizzabili* della Sezione I;
- (d) dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- (e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

La Società non risponde dei danni dovuti a cambiamenti di costruzione, restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito e – in genere – di tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate, **salvo quelli precisati** alla voce “B” dei Danni indennizzabili delle **Sezioni 1 e 2** e al punto 2 del comma B *Condizioni integrative* della **Sezione 3**.

Art. 2 – Cose non assicurate alle sezioni 1 e 2

Salvo espresso patto contrario, **Non sono assicurate le seguenti cose:**

- (a) veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- (b) l'area su cui sorge il fabbricato;
- (c) palloni presso-statici e gli esplosivi;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- (d) boschi, colture di ogni tipo;
- (e) preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- (f) le pellicce naturali.

Art. 3 – Esclusioni relative alla sola Sezione 1 “Incendio ed eventi speciali”

Oltre ai danni menzionati all'articolo 1 della Sezione 4 Esclusioni, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti precisati nella Sezione I, **sono esclusi dall'assicurazione**:

- (a) i danni occasionati da terremoto (salvo quanto previsto al rischio garantito 11), maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione e alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, rigurgito dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua e altri liquidi, mareggiata, frana, valanga, slavina, cedimenti del terreno;
- (b) i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- (c) i danni da furto, rapina, saccheggio, comunque commessi;

La Società **non risarcisce** i danni derivanti da **mancato profitto lordo** dovuti a:

1. fenomeni elettrici a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo che da essi consegua l'incendio, lo scoppio o altro danno indennizzabile a termini di polizza;
2. impossibilità o difficoltà di importare o di esportare, provvedimenti di emergenza, disposizioni da parte di pubbliche autorità, restrizioni per norme urbanistiche o uso dei suoli;
3. sospensione, annullamento o prescrizione di licenze nonché sospensione o annullamento di contratti o ordinazioni per cause diverse dal sinistro.

Art. 4 – Esclusioni relative alla sola Sezione 2 “Furto e rapina”

Oltre ai danni menzionati all'articolo 1 della Sezione 4 Esclusioni, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti precisati nella Sezione 2, **sono esclusi dall'assicurazione** i danni:

- (a) determinati, agevolati o aggravati da dolo o colpa grave:
 - (a1) dell'Assicurato o di persone che abitano con lui o occupano i locali dell'esercizio assicurato o locali con questi comunicanti;
 - (a2) dei prestatori di lavoro dell'Assicurato o dei prestatori di lavoro di taluna delle persone al punto a1, a meno che non si tratti di furto commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi, e fermo comunque il punto a3 che segue;
 - (a3) degli incaricati della sorveglianza dell'esercizio assicurato o delle cose assicurate;
- (b) derivanti da incendio, esplosione o scoppio, anche se provocati dai ladri o dai rapinatori;
- (c) dovuti a smarrimento, misteriosa sparizione o ad ammanco scoperto al momento delle operazioni di inventario;

sono inoltre esclusi dall'assicurazione contro il furto i danni avvenuti quando:

- (d) nel caso di furto perpetrato con uso fraudolento di chiave vera rubata, smarrita o sottratta, l'Assicurato o chi per lui non provvede, entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla sostituzione delle serrature;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- (e) l'esercizio assicurato non è occupato o custodito al di là dei termini stabiliti dalla "Sospensione parziale dell'assicurazione" di cui al Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto, limitatamente alle cose assicurate ivi elencate;
- (f) i locali contenenti le cose assicurate non sono conformi a quanto convenuto alla voce I del Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto;
- (g) taluna delle "vie di accesso", quali definite alla voce II del Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto, non sono chiuse o non sono dotate di protezione, salvo che tali mancanze siano state totalmente ininfluenti ai fini del tentativo o della consumazione del reato e salvo quanto previsto alle voci (b) e (c) del *Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto*;

Art. 5 – Esclusioni relative alla sola Sezione 3 "Responsabilità Civile"

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 1 della Sezione 4 Esclusioni, l'assicurazione non vale per i danni:

- 1) dovuti alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- 2) provocati da campi, onde e fenomeni elettromagnetici;
- 3) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere.

L'assicurazione RCT/O non comprende i danni:

- (a) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; dalla proprietà o dall'impiego di natanti a motore, di aeromobili e mezzi subacquei di ogni tipo;
- (b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbiano compiuto il 16° anno di età;
- (c) alle cose detenute, a qualsiasi titolo, dalle persone assicurate;
- (d) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- (e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- (f) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- (g) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- (h) da furto;
- (i) cagionati da prodotti, opere e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- (j) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché dell'ultimazione dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

lavori che la riguardano e, al più tardi, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

(k) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

(l) da detenzione o impiego di esplosivi;

(m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

ed inoltre l'assicurazione RCO non comprende i danni:

- derivanti da "malattie professionali"

Art. 6 – Casi Particolari di aggravamento di rischio

Relativamente alla **Sezione I – Incendio e rischi diversi**, salvo espresso patto contrario il rischio è assunto dalla Società nell'intesa che nell'**esercizio assicurato**:

1. non esistono **esplosivi né capannoni presso-statici**;
2. non esistono depositi aventi altezza di **impilamento**, anche se con scaffalature, **superiore a 10 metri**.

Qualora taluna delle situazioni sopra esposte dovesse modificarsi durante il **periodo di assicurazione**, si ha aggravamento del rischio e si applicano i disposti dell'articolo 3 delle "**Norme che regolano l'assicurazione generale**".

Sezione 5 – Valutazione e liquidazione del danno

Perdite e danneggiamenti a cose dell'Assicurato o da lui detenute - Sezioni 1 e 2

Art. 1 – Assicurazione Parziale – Massima obbligazione degli assicurati

Salvo i casi in cui il contratto ne faccia espressa deroga, questa assicurazione è stipulata nella forma a **valore intero**. Tuttavia è stabilita una tolleranza percentuale per l'applicazione della proporzionale nella misura del **10%**.

Se risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (*Fabbricato, Contenuto, Merci*) non era maggiore della somma totale assicurata aumentata di detta misura percentuale, non si applica la proporzionale. In caso contrario, la proporzionale si applica sul valore eccedente.

In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali ammontare maggiore della somma assicurata totale o, se applicabili, dei limiti o dei sottolimiti di indennizzo convenuti e riportati nel *Frontespizio di polizza* o diversamente contrattualizzati.

Oltre alle spese sostenute a norma dell'articolo 1914 del Codice Civile, si aggiungono, nei limiti di indennizzo convenuti, i danni immateriali risarcibili e le spese e onorari dei periti, secondo quanto rispettivamente convenuto nelle singole **Sezioni I e II** alla voce B **Danni indennizzabili**.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Le spese di demolizione e sgombero sono incluse fino al 10% dell'indennizzo previsto.

Art. 2 – Criteri per la valutazione del danno

1. Cose in genere

Ogni **cosa assicurata** che sia diversa da quelle espressamente richiamate nei paragrafi 2, 3, 6, 7 e 8 che seguono è assicurata per il suo “**valore a stato d'uso**”, vale a dire per il valore che essa ha allo stato in cui si trova immediatamente prima del sinistro, tenendo conto del deprezzamento e del degrado connessi alla misura della sua vetustà, del suo stato di conservazione e della sua utilizzabilità.

2. Fabbricato

Ogni **fabbricato**, esclusi i rispettivi mosaici ed affreschi, è assicurato per il suo “**valore a nuovo**”, vale a dire per una somma equivalente al costo relativo alla sua integrale ricostruzione a nuovo, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o degrado.

In caso di sinistro, la ricostruzione può essere effettuata nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

3. Altre cose assicurate a “valore a nuovo”

Le seguenti cose utilizzate dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività dichiarata:

- macchinari, attrezzature, mobili e arredi, ma con l'**esclusione** di quadri, arazzi, tappeti, sculture, statue, oggetti d'antiquariato e oggetti d'arte in genere;
- apparecchiature elettroniche;

sono assicurate per il loro “**valore a nuovo**”, vale a dire per una somma equivalente al costo del loro rimpiazzo con altre cose uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o degrado.

In caso di sinistro, il rimpiazzo delle cose perdute o non riparabili può essere fatto con cose diverse da quelle colpite dal sinistro, purché abbiano la stessa natura e destinazione e a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

4. Inapplicabilità del “valore a nuovo”

L'assicurazione del “**valore a nuovo**” non è operante per qualunque cosa tra quelle elencate al precedente paragrafo 3, che al momento del sinistro sia fuori uso o si trovi in stato di inattività (restando espressamente convenuto che le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione, ferie e simili non costituiscono *stato di inattività*); in questo caso la cosa assicurata rientra tra quelle di cui al precedente paragrafo 1.

Viene indennizzata per gli apparecchi elettronici d'ufficio e/o aziendali, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per le quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o in mancanza alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

5. Modalità per l'applicazione del "valore a nuovo"

L'assicurazione del "valore a nuovo" è subordinata alla condizione essenziale che i lavori di ricostruzione e riparazione e i provvedimenti di rimpiazzo siano intrapresi e compiuti entro **12 mesi** dalla data di sottoscrizione del verbale di perizia, salvo i casi di forza maggiore.

Fino a quando ciò non è avvenuto, l'obbligazione della Società resta limitata al danno quantificato in base al "**valore a stato d'uso**" definito al paragrafo 1, su cui è calcolabile l'anticipo di indennizzo di cui all'**articolo 7 della Sezione 5**

6. Merci

Le **merci** sono assicurate per il **valore** che avevano immediatamente **prima del sinistro**, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.

Le merci in corso di lavorazione sono assicurate per il **valore** che esse hanno **allo stadio di lavorazione** in cui si trovano al momento del sinistro e tale valore è dato dal prezzo della materia grezza al giorno del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione sostenute fino a quel momento e degli oneri fiscali se dovuti; qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato, dovranno essere applicati questi ultimi.

7. Oggetti d'arte

Quadri, stampe, tappeti, arazzi, statue, sculture e altri oggetti d'arte sono assicurati per il loro rispettivo "**valore commerciale**", vale a dire per il valore loro attribuito dal mercato nella libera trattazione di compravendita.

Nella determinazione del danno, a nessuno di tali singoli oggetti verrà comunque attribuito un valore maggiore di quello convenuto ed esposto in Frontespizio di polizza

Quanto sopraindicato non trova applicazione per gli oggetti non rientranti in qualsiasi catalogo ufficiale.

8. Cose particolari

È previsto un sottolimito pari al 10% della somma assicurata per la partita contenuto con il massimo di € 35.000,00

Nella determinazione del danno si aggiungono, fino a concorrenza del **sottolimito di indennizzo** stabilito per ogni sinistro, le eventuali spese sostenute per le operazioni di rifacimento, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione dei dati contenuti negli archivi, documenti, registri e disegni tecnici.

9. Valori

I **valori** sono assicurati per il loro "**valore nominale**".

Per i titoli che hanno una data di scadenza, il danno è liquidabile a tale data; per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, sono assicurate soltanto le spese relative alla procedura stessa.

Art. 3 – Ammontare dell'indennizzo

Valutato il danno in base ai criteri che precedono, già al netto delle **franchigie** e degli **scoperti** applicabili, tenuto conto dei danni risarcibili e dei limiti e sottolimiti d'indennizzo convenuti, si determina l'ammontare dell'indennizzo deducendo il valore dei residui del sinistro.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 4 – Indennizzo – Mandato dei Periti

L'ammontare dell'indennizzo é concordato dalle Parti direttamente o mediante persone da loro incaricate.

Le Parti possono affidarsi a un Perito unico (le cui spettanze sono totalmente a carico della Società) oppure a due Periti di parte nominati per iscritto.

A richiesta di una delle Parti, i due Periti ne nomineranno un terzo per procedere, in caso di dissenso tra loro, a una perizia collegiale; in mancanza di intesa su tale nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale competente per giurisdizione territoriale scegliendo il terzo Perito fuori della provincia in cui é avvenuto il sinistro.

E' competenza del Perito o dei Periti:

- (a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- (b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- (c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, illese, distrutte e danneggiate;
- (d) procedere alla stima ed alla liquidazione dell'indennizzo in conformità delle disposizioni del contratto di assicurazione.

I risultati raggiunti dal Perito o dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori tra le Parti rinunciando queste, fin da ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese e gli onorari del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà; tuttavia, se l'indennizzo supera rispettivamente l'importo di € **75.000,00** per la Sezione 1 ed € **25.000,00** per la Sezione 2, sino a concorrenza dei **limiti di indennizzo** rispettivamente stabiliti per i *Danni risarcibili* alle voci **(d)** della Sezione 1 ed **(e)** della Sezione 2, la Società si fa carico delle spese e degli onorari del Perito eventualmente nominato dall'Assicurato e del terzo Perito.

Art. 5 – Avvertenze per la gestione dei sinistri

Resta convenuto fra le Parti che:

- (a) A parziale deroga dell'articolo 7 della Sezione 5, se il pagamento dell'indennizzo è impedito dal fatto che per la liquidazione dei danni è necessario il certificato di chiusura inchiesta o altri rilasciati da Tribunali o Autorità competenti, la Società si obbliga, trascorsi 60 giorni dalla sottoscrizione degli atti di liquidazione e perdurando l'impossibilità dell'Assicurato – **per cause a**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

lui non imputabili – di presentare i predetti certificati, a depositare l'importo dell'indennizzo presso un istituto di credito, in un conto vincolato a favore dell'Assicurato; gli interessi che matureranno fino alla liquidazione del danno spetteranno all'Assicurato stesso.

Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di adoperarsi per l'ottenimento di detti certificati e di trasmetterli, non appena disponibili, alla Società.

- (b) Su richiesta dell'Assicurato, tutto quanto convenuto in polizza relativamente ai sinistri sarà applicato a ciascuna singola partita di polizza come se per ciascuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto precede, saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

- (c) Resta convenuto che, in caso di perdita o danno alle merci (in qualunque stadio di lavorazione), dopo che adeguati controlli avranno indicato quale merce è stata danneggiata, l'Assicurato potrà esercitare una ragionevole discrezione circa il fatto che tali prodotti danneggiati siano adatti per essere rilavorati o venduti.

Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è pagato entro 30 giorni dalla data degli atti di liquidazione dopo che l'Assicurato avrà dimostrato la sua legittimazione a percepirlo e l'inesistenza di ipoteche, vincoli o altri gravami e semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare valida quietanza, a carico della Società non decorrono interessi.

Art. 8 – Anticipi sugli indennizzi relativi alle Sezioni 1 e 2

Dietro richiesta dell'Assicurato, la Società corrisponde **anticipi** fino a concorrenza del **40%** del presumibile ammontare dell'indennizzo liquidabile, calcolato senza tener conto dell'assicurazione a “**valore a nuovo**” (articolo 2 della Sezione 5 – paragrafo 5), alle seguenti condizioni:

1. che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data del sinistro e che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dell'articolo 4 delle “**Norme che regolano l'assicurazione in generale**”;
2. che non esistano riserve sulla risarcibilità dei danni e non ricorrano circostanze impeditive quali quelle menzionate all'articolo 6 della Sezione 5;
3. che l'ammontare dell'indennizzo liquidabile superi sicuramente l'importo minimo stabilito nel *Frontespizio di polizza* .



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La Società è tenuta a corrispondere l'anticipo entro **45** giorni dalla data di ricevimento della richiesta fatta dell'Assicurato.

Sezione 6 – Elettronica

Art. 1 – Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incendio, furto, caduta accidentale, fenomeno elettrico, incuria, imperizia, negligenza. Sono tuttavia esclusi dalla presente copertura i danni:

- a) causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) ad eventi garantiti in sezione Incendio, se attivata;
- n) a macchine in deposito, giacenza ed immagazzinamento;
- o) ad apparecchiature con vetustà superiore ad anni dieci.

Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Sono indennizzabili i danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte degli impianti stessi solo a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.

Qualora i sistemi di protezione non siano presenti o non attivati la garanzia viene invece prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 2.500,00

Art. 1.2 – Supporti dati (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati a seguito di sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1.1 "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche" unitamente ai costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d'uso.

Per "Supporto dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, obbligatoriamente assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza minima settimanale, entro la somma assicurata a P.R.A. nella scheda e previa detrazione della franchigia indicata nelle Condizioni "Limiti di indennizzo -franchigie e scoperti".

Non sono indennizzabili i costi da perdita di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, o telefax.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00

Art. 1.3 – Programmi in licenza d'uso

La Società risponde dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti danneggiati o sottratti.

Relativamente ai "programmi" sarà operante con uno scoperto del 10% ed il minimo di € 150,00 per sinistro ed un limite massimo di indennizzo pari al 15% della somma assicurata

Per "programmi in licenza d'uso" si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non riavviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai programmi in licenza d'uso mediante telefax.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'Assicurazione é prestata a primo rischio assoluto.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00

Art. 1.4 – Maggiori costi (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita)

In caso di sinistro indennizzabile a termine dell'art. 1.1 "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche" che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle macchine elettroniche assicurate, la Società indennizza i maggiori costi dovuti all'uso di un impianto o apparecchio sostitutivo sino al limite massimo d'indennizzo indicato nel frontespizio di polizza per sinistro ed annualità assicurativa con una franchigia minima pari a 3 giorni lavorativi;

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi di terzi

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o altra autorità
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'Assicurazione e prestata a primo rischio assoluto.

Il periodo d'indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

L'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telefax.

Qualora tale denuncia del sinistro non pervenga alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento di tale comunicazione

L'Assicurazione e prestata a primo rischio assoluto.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 e in caso di noleggio é applicata una franchigia di 3 giorni lavorativi.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 1.5 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, nè collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 1.6 - Impianti di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro .

Art. 1.7 - Valore assicurato

Per valore assicurato si intende il valore di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene Donau limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato dal deprezzamento del valore a nuovo in relazione al tipo qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Fanno eccezione rispetto a quanto sopraindicato i tubi speciali e le valvole elettroniche per le quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o in mancanza alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Art. 1.8 - Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 1 Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto delle predette norme rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 1.9 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, nell'ambito dei paesi UE, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate; gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 salvo che per i danni da furto, per cui l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 1.10- Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, resta convenuto che:

- a) Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza;
- b) In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo per la presente condizione.

Art. 1.11 – Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

Sezione 7 - Danni da interruzione di esercizio Forma a Diaria

Definizione Specifica

Periodo di indennizzo:

Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, durante il quale i risultati dell'Attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro e di durata massima indicata in Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il danno derivante dalla forzata inattività, per effetto di un Sinistro risarcibile a termini della polizza Danni Diretti ed Indiretti, per ogni giorno di inattività totale dell'Azienda assicurata.

Art. 2 – Esclusioni

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- furto, rapina, estorsione, infedeltà dei dipendenti;
- scioperi, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;

Art. 3 – Limite di indennizzo giornaliero

Per ciascuna giornata di inattività totale, il risarcimento è stabilito ed accettato dalle Parti in misura unitaria media (diaria) che non può comunque eccedere 1/360 dell'importo globale delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto di un intero anno di esercizio.

Per i giorni di inattività parziale, la diaria è ridotta in proporzione.

Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, detta misura risultasse manifestamente eccessiva, l'Assicurato è tenuto a chiederne la corrispondente riduzione e, ove a ciò non provveda, la Società - in caso di danno - potrà chiedere che si proceda secondo quanto previsto dall' art. 4 "Procedura per la valutazione del danno" delle "Norme che regolano l'Assicurazione danni d'Interruzione di esercizio", anche ad una nuova determinazione della misura unitaria del risarcimento; tale nuova stima sarà presa a base della liquidazione del danno stesso.

Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante perito nominato dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 5 – Operatività della garanzia. Risoluzione del contratto

La garanzia prestata con la presente sezione è subordinata alle seguenti condizioni che si considerano essenziali per la validità del contratto:

- 1) che la totalità delle cose mobili ed immobili serventi all'andamento dell'attività svolta rimanga assicurata per tutta la durata della presente sezione anche contro i danni materiali e diretti;
- 2) l'eventuale sospensione o cessazione della sezione contro i danni materiali e diretti comporterà la contestuale sospensione o cessazione della presente sezione anche senza particolare preavviso;
- 3) Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) il fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
 - b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda anche se a causa di un sinistro;
 - c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;
 - d) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.

Nel caso di cui alla lettera d) il contratto è automaticamente risolto dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio.

In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Art. 6 – Liquidazione del danno

A seguito della denuncia di un sinistro, si procederà alla liquidazione dell'Indennizzo determinando al più presto possibile:

- a) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda;
- b) per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
- c) per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il Sinistro può causare all'Attività dichiarata o per diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla fine del Periodo di indennizzo, o entro il termine successivo che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a proprie spese tutti quei



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 8 – Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non può comunque essere superiore a € 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

Art. 1 – Franchigia sulle sezioni “Incendio” e “Furto”

La condizione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto non verrà applicata ogni qual volta:

- a) il danno diretto di cui alla sezione Incendio non sia risarcibile in quanto di importo non superiore ad un determinato ammontare;
- b) la circostanza di cui alla lettera a) costituisca l'unico motivo di rifiuto dell'Indennizzo.

Art. 2 – Beni non assicurati nella sezione danni diretti di riferimento

La Società risponde, ai sensi della presente sezione, anche delle perdite derivanti dall'interruzione od intralcio dell'attività, in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della sezione “Danni diretti” di riferimento, che abbia colpito Fabbricati goduti in locazione dall'Assicurato e/o macchinari o impianti goduti in forza di un contratto di locazione finanziaria e/o in comodato d'uso, siano essi assicurati o meno dai locatari dei suddetti beni e semprechè tali beni facciano parte integrante dell'insediamento stesso e siano funzionali allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Sezione 8 - Lastre e Cristalli

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i Danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione - causata da rottura per causa accidentale o per fatto di terzi - delle lastre ed insegne assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.

La Società indennizza altresì le rotture:

- A) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- B) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- C) verificatesi in occasione di Furto o di Rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- D) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine, (escluse insegne esterne);

La Società inoltre rimborserà:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- E) i costi relativi al trattamento, in conformità con le disposizioni delle autorità competenti, dei frammenti di vetro considerati “rifiuti pericolosi” fino ad un massimo del 50% del valore di sostituzione delle vetrate danneggiate;
- F) i costi relativi alle operazioni di vetrificazione o pennellatura di emergenza **fino ad un massimo del 50% del valore** di sostituzione delle vetrate danneggiate.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende le rotture;

- A) **determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- B) **derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- C) **derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione Incendio, in quanto operante;**
- D) **di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;**
- E) **di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;**
- F) **di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere;**
- G) **delle vetrate di edifici secondari quali giardini di inverno o serre ad utilizzo privato;**
- H) **delle parti in vetro di collettori solari o impianti fotovoltaici;**
- I) **delle vetrate interne quali specchi murali o armadi a vetro;**
- J) **di vetrate artistiche e di pregio;**
- K) **di tetti di vetro,**
- L) **derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose**

e relativamente alle insegne luminose l'assicurazione non comprende:

- M) **la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;**
- N) **le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;**
- O) **le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili;**

restano inoltre esclusi i danni indiretti conseguenti a rottura di lastre o insegne.

Art. 3 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 5 – Incarico ai Periti

I periti devono:

- A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonché determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del Sinistro;
- D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, in questo caso gli altri periti devono fare menzione del rifiuto nel verbale definitivo di Perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 7 – Forma dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente sezione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 8 - Franchigia

Per ciascuna lastra o insegna resterà a carico dell'Assicurato **un importo pari a € 100,00.**

Art. 9 – Limite di risarcimento

Resta convenuto che **in nessun caso l'Indennizzo per ogni singola lastra o insegna potrà superare il limite di € 3.000,00.**



INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.

